

HORST ENZENSBERGER - ALESSANDRO PRATESI

**ASPETTI DELLA PRODUZIONE DOCUMENTARIA
IN ITALIA MERIDIONALE (SECC. XII-XIII)**

Testi della
V Settimana Residenziale di studi medievali
Palermo, 21-26 ottobre 1985

estratto da
SCHEDE MEDIEVALI n. 17
luglio-dicembre 1989



OFFICINA DI STUDI MEDIEVALI

Il documento pubblico nella prassi burocratica nell'età normanno-sveva. Problemi di metodologia ed analisi*

Da tempo immemorabile il Meridione d'Italia con le sue isole è terra d'incroci culturali, terra d'incontro tra popoli diversi e di scambio tra diversi sistemi politici. Ciò nonostante il suo non fu in alcun modo un ruolo sempre passivo, né come tale va considerato: ben oltre le forme delle sue simbiosi molto esso fu in grado di trasmettere, in materia di dottrine, esperienze e culture che, se anche in origine furono diverse, vennero poi trasmesse nelle forme che erano andate assumendo nel Mezzogiorno. Così anche il conquistatore o il politico di professione diviene improvvisamente siciliano: come l'inglese Richard Palmer, eletto di Siracusa, nelle sue arringhe in difesa del notaio Pietro di fronte al cancelliere Stefano di Perche: *contra ius et rationem cum sententiam eius modi protulisse, et in Francia forsitan ita soleri decerni, sed in Sicilia nequaquam hoc iudicium obtinere...*,¹ o, poco più tardi, gli avversari del cancelliere, che vedevano minac-

* Sull'argomento del presente contributo l'autore ha tenuto una lezione il 25 ottobre 1985, nell'ambito della V Settimana residenziale di studi medievali, organizzata dall'Officina di studi medievali, sul tema «Scrittura, alfabetismo e produzione documentaria in Italia meridionale (secc. XII-XIV)».

¹ *Historia o Liber de Regno Siciliae et la Epistola ad Petrum Panormitanæ Ecclesiae Thesaurarium* di Ugo FALCANDO, a cura di G.B. Siragusa [FISI 22], Roma 1897, p. 113; cfr. H. ENZENSBERGER, *Beiträge zum Kanzlei- und Urkundenwesen der normannischen Herrscher Unteritaliens und Siziliens*, Kallmünz 1971, pp. 55 s.; Id., *Il documento regio come strumento del potere*, in *Potere, società e popolo nell'età dei due Guglielmi*, Bari 1981, pp. 122 ss.

ciata dai francesi la libertà dei cittadini e delle città siciliane: *iuxta Gallie consuetudinem que cives liberos non haberet*.² In qual modo gli effetti di questo «anello di congiunzione», come lo ha definito F. di Capua nei suoi studi sul ritmo prosaico,³ operino anche nel campo della diplomazia pubblica, sarà il tema di questa lezione, alla luce soprattutto di esempi dell'età normanno-sveva, non senza, tuttavia, rivolgere uno sguardo oltre i confini del regno di Sicilia, per rendere giustizia alla molteplice trama dei rapporti e delle connessioni. In particolare si tenga presente che Federico II, nel corso del suo primo soggiorno in Germania (1212-1220), ebbe al suo seguito anche una serie di notai «siciliani» — siciliani, se non di origine, almeno di provenienza⁴ — che dovettero confrontarsi con la ben diversa normativa tedesca.⁵ Dopo l'incoronazione a imperatore si può dire che anche gli affari dell'impero fossero di pertinenza della cancelleria siciliana; un riguardo alle mentalità dei potenti dell'impero portò al mantenimento nei privilegi di alcuni caratteri estrinseci, per la cui esecuzione possiamo supporre, senza tuttavia che se ne possa fornire una prova concreta, l'esistenza nella cancelleria di taluni sussidi.

Semplicemente con l'influenza del destinatario tramite la presentazione di «Vorurkunden» il fenomeno, a mio parere, non si spiega o almeno non si spiega sufficientemente, tanto più che, per una serie di casi, non si tratta della conferma di privilegi più antichi.⁶ L'esistenza di una sezione particolare della cancelleria di Federico II, competente per gli affari dell'impero, è oggi unanimemente respinta dagli studiosi. Con ciò le osservazioni sull'iter degli affari nella cancelleria dovrebbero essere di un certo interesse anche per la storia dell'impero in generale, benché indiscutibilmente, nella concezione di Federico, dopo l'incoronazione a imperatore la Germania non sarà più che un territorio secondario: certamente importante come base per il conseguimento del-

² FALCANDUS, *Liber*, p. 145; cfr. ENZENSBERGER, *Documento regio*, p. 114.

³ F. DI CAPUA, *Il ritmo prosaico nelle lettere dei papi e nei documenti della cancelleria Romana dal IV al XIV secolo*, 3 voll., Roma 1935-1947; la citazione in Id., *Lo stile della curia Romana e il «cursus» nelle epistole di Pier della Vigna e nei documenti della cancelleria sveva*, in *Scritti minori*, vol. I, Roma 1959, pp. 500-523.

⁴ P. ZINSMAIER, *Untersuchungen zu den Urkunden König Friedrichs II. 1212-1220*, in «Zeitschrift für Geschichte des Oberheins», 97, 1949, pp. 369-466; Id., *Miszellen zu den Stauferurkunden des 12. und 13. Jahrhunderts 3: Die Kanzleinotare Friedrichs II. in der deutschen Königszeit (September 1212-August 1220)*, in «Deutsches Archiv für Erforschung des Mittelalters», 38, 1982, pp. 180-192.

⁵ Alcune delle norme — i testimoni, il monogramma (*signum*) e la riga della *recognitio* — vennero poi mantenute, dopo il ritorno in Italia, per i destinatari in Germania e nel *Regnum Italiae*. Sulla cancelleria di Federico cfr. F. PHILIPPI, *Zur Geschichte der Reichskanzlei unter den letzten Staufern Friedrich II., Heinrich (VII.) und Konrad IV.*, Münster 1885; H.M. SCHALLER, *Die Kanzlei Kaiser Friedrichs II. Ihr Personal und ihr Sprachstil*, in «Archiv für Diplomatik», 3, 1957, pp. 207-268; 4, 1958, pp. 264-329; Id., *Kanzlei und Hofkapelle Kaiser Friedrichs II.*, in «Annali dell'Istituto storico italo-germanico in Trento», 2, 1976, pp. 75-116; T. KÖLZER, *Die sizilische Kanzlei von Kaiserin Konstanze bis König Manfred (1195-1266)*, in «Deutsches Archiv», 40, 1984, pp. 532-561; P. ZINSMAIER, *Die Reichskanzlei unter Friedrich II.*, in *Probleme um Friedrich II.*, hg. von J. Fleckenstein [Vorträge und Forschungen 16], Sigmaringen 1974, pp. 135-166; Id., *Beiträge zur Diplomatik der Urkunden Friedrichs II.*, in «Deutsches Archiv», 41, 1985, pp. 101-174.

⁶ BF. 1306 per Sarzana (1221), BF. 1368 per Pisa (1221), BF. 1575 per i cittadini di Rheinfelden (1225), BF. 1937 per il patriarca di Aquileia (1232), BF. 3316 per Fermo (1242) — per i Fermani è stato emesso anche un diploma di contenuto identico nella forma siciliana: BF. 3315 — BF. 3733-3736, 3739-3740 per il conte Tommaso di Savoia (1248). Va inoltre ricordato che Enrico (VII) e Corrado IV disponevano di una propria cancelleria in Germania; cfr. P. ZINSMAIER, *Studien zu den Urkunden: Heinrichs (VII.) und Konrads IV.*, in «Zeitschrift für Geschichte des Oberheins», 100, 1952, pp. 445-565.

l'impero ma, per la sua stessa struttura politica e sociale, inadatto all'impiego di quel modello di amministrazione centralizzata che egli tentò di realizzare nel regno di Sicilia sulla scorta della tradizione normanna,⁷ con risultati pur sempre tali che anche i successori angioini poterono fondarsi su di essi. Le tendenze centrifughe dello stato angioino — che non poggiavano sull'inadeguatezza delle tecniche amministrative, bensì sulle ambizioni politiche degli usurpatori — ridussero poi a lunga scadenza l'efficienza dell'amministrazione, rinforzate nei loro effetti dal conflitto aragonese-angioino le cui radici non affondavano nel meridione d'Italia, ma che in esso giunse alla sua prima violenta esplosione.⁸

Ma con ciò siamo al di fuori dei limiti cronologici proposti. In linea di principio si osservi comunque che il cambio dinastico non significa, *ipso facto*, anche un mutamento nella prassi burocratica; e se ciò avviene, il più delle volte non in forma rivoluzionaria. Come esempio valga per tutti quello della curia romana in occasione dell'elezione di Urbano VI: i vecchi burocrati avevano optato tutti per la vita comoda alla corte avignonese di Clemente VII; dopo un breve periodo di incertezze le nuove leve, provenienti da Napoli e dalla Germania, finirono con l'adottare le antiche forme e tecniche amministrative.⁹ Ciò dimostra da un lato che l'esame degli elementi materiali e dei metodi ricopre indubbiamente un ruolo importante, ma che, accanto ad esso, anche l'elemento personale nella gestione della cancelleria e dell'amministrazione merita particolare attenzione da parte dello storico. E vorrei qui insistere sul termine «storico», giacché proprio per il tardo medioevo un'analisi a carattere esclusivamente formale e diplomatica avrebbe il valore tutt'al più di un passatempo intellettuale, senza con ciò voler togliere nulla all'importanza del metodo diplomatico, che resta indispensabile per una conoscenza fondata su sicure basi critiche.¹⁰

Con la sempre crescente standardizzazione del documento, il perfezionamento dello strumento amministrativo delle delegazioni, la formulazione giuridica delle clausole salvatorie in relazione alla giustizia delle asserzioni del petente, l'emissione d'ufficio — quasi di routine — dei documenti senza esame dettagliato del caso particolare, che se-

⁷ E. MAZZARESE FARDELLA, *Aspetti dell'organizzazione amministrativa nello stato normanno e svevo*, Milano 1966; M. CARAVALE, *Il regno normanno di Sicilia*, Milano/Varese 1966; P. COLLIVA, *Ricerche sul principio di legalità nell'amministrazione del Regno di Sicilia al tempo di Federico II*, Milano 1964; H.M. SCHALLER, *Die Kaiseridee Friedrichs II.*, in *Probleme um Friedrich II.*, cit. (nota 5), pp. 109-134; T.C. VAN CLEVE, *The Emperor Frederick II of Hohenstaufen. Immutator mundi*, Oxford 1972, pp. 237-280; A. MARONGU, *La parte dell'eredità normanna nello stato di Federico II*, in «Annali della scuola speciale per archivisti e bibliotecari dell'Università di Roma», 1, 1961, pp. 3-19; Id., *Uno stato modello nel medioevo italiano. Il regno normanno-svevo di Sicilia*, in «Critica storica», 2, 1963, pp. 379-394.

⁸ Cfr. *La società mediterranea all'epoca del Vespro*. XI Congresso di Storia della Corona d'Aragona. Palermo - Trapani - Erice 25-30 aprile 1982, 4 voll., Palermo 1983-1984.

⁹ A. ESCHI, *Das Papsttum unter der Herrschaft der Neapolitaner. Die führende Gruppe Neapolitaner Familien an der Kurie während des Schismas 1378-1415*, in *Festschrift für Hermann Heimpel*, vol. II, Göttingen 1972, pp. 713-800; S. FODALE, *La politica napoletana di Urbano VI*, Caltanissetta/Roma 1973.

¹⁰ In questo senso H. FICHTENAU, *Das Urkundenwesen in Österreich vom 8. bis zum frühen 13. Jahrhundert* [Mitteilungen des Instituts für österreichische Geschichtsforschung, Ergänzungsband 23], Wien-Köln-Graz 1971, pp. 254 ss.; C. BRÜHL, *Die Entwicklung der diplomatischen Methode im Zusammenhang mit dem Erkennen von Fälschungen*, in *Fälschungen im Mittelalter*, Teil III [Monumenta Germaniae Historica, Schriften, Band 33, III], Hannover 1988, pp. 11-27.

guiva soltanto in loco, l'interesse alla falsificazione diminuisce costantemente, sicché anche il classico *discrimen veri ac falsi* perde conseguentemente d'importanza. Ciò significa che a partire dal XIII sec. le falsificazioni scompaiono del tutto: non sempre si tratta di casi spettacolari, come la falsificazione delle «Freiheitsbriefe» austriache sotto il duca Rodolfo IV, con cui, alla fin fine, gli arciduchi fecero il loro ingresso nel protocollo occidentale.¹¹ Ancora nel XVII e XVIII secolo troviamo nel Regno di Napoli falsi per motivi genealogici, a maggior gloria di singole famiglie, ed alcune interpolazioni possono ben esser connesse alle controversie per il «regio patronato».¹²

I *bella diplomatica* di quel periodo sono tuttavia, per la maggior parte, una resa dei conti critica — se pur non sempre del tutto disinteressata sotto il profilo scientifico — delle imprese, in materia di falsi, di generazioni precedenti.¹³ Il dato di fatto del regresso nella quota dei falsi non è spiegabile — se mai — semplicemente con misure legislative, qui entra in gioco piuttosto l'evoluzione del sistema burocratico, che condusse ad un enorme aumento delle scritture amministrative e ad una forte riduzione dei privilegi veri e propri (donazioni, concessioni di diritti a carattere permanente). Questo fenomeno è presente in larga scala in tutte le cancellerie occidentali — ma anche a Bisanzio — a partire dal XIII secolo. Chiari indizi in tal senso si osservano già nel XII sec., ad esempio nella cancelleria papale e — non ultimo — nel regno normanno di Sicilia.¹⁴

Caratteristica per la situazione dovrebbe essere la costatazione che di circa 4.200 documenti conosciuti per destinatari dall'Italia meridionale tra il 1195 e il 1266 — di cui circa 1.900 pervenutici nel testo completo — già più di 1.000 mandati sono traditi o menzionati nel frammento del Registro di Federico II, che abbraccia un periodo di solo otto mesi, dall'ottobre 1239 al maggio 1240. Di essi oltre 600 sono traditi nel testo integrale, i rimanenti riguardano *similes*, vale a dire esecuzioni di tenore analogo per un altro destinatario, per esempio nel caso di disposizioni impartite ad un determinato gruppo di funzionari.¹⁵ Ciò rientra nei normali sistemi di registrazione del tempo, esat-

¹¹ H. APPELT, *Privilegium minus. Das staufische Kaisertum und die Babenberger in Österreich*, Wien-Köln 1973; P. MORAW, *Das «Privilegium maius» und die Reichsverfassung, in Fälschungen im Mittelalter*, cit., pp. 201 ss.; G. HÖDL, *Die Bestätigung und Erweiterung der österreichischen Freiheitsbriefe durch Kaiser Friedrich III.*, *ibid.*, pp. 225 ss.

¹² Alcuni esempi in K.A. KEHR, *Die Urkunden der normannisch-sizilischen Könige*, Innsbruck 1902 (rist. anast. Aalen 1962), pp. 387-400; cfr. T. KÖLZER, *Urkunden und Kanzlei der Kaiserin Konstanze. Königin von Sizilien (1195-1198)* [Studien zu den normannisch-staufischen Herrscherurkunden Siziliens, Bd. 2], Köln-Wien 1983, p. 135 con nota 13.

¹³ Cfr. H.J. BECKER, *Diplomatik und Rechtsgeschichte. Conrings Tätigkeit in den Bella diplomatica um das Recht der Königskronung, um die Reichsfreiheit der Stadt Köln und um die Jurisdiktion über die Stadt Lindau, in Hermann Conring (1606-1681). Beiträge zu Leben und Werk*, herausgegeben von Michael Stolleis, 1983, pp. 325 ss.; C. BRÜHL, *Diplomi e cancelleria di Ruggero II*, Palermo 1983, pp. 182, 185.

¹⁴ Cfr. ENZENSBERGER, *Documento regio*, cit. (nota 1), pp. 111 ss.; KÖLZER, *Urkunden und Kanzlei*, cit., pp. 88 ss.

¹⁵ BF. 2493-3108; HB V, pp. 409-532 ristampa il testo del Carcani con ulteriori errori; dopo il mandato di nomina a *provisor castrorum* per Giovanni di Raymo di Capua (BF. 2494) segue nel testo del registro: *Similes scriptis idem de eodem mandato ad Guillelmum filium Laurentii de Suessa statutum provisorum castrorum* ecc. (HB V, p. 413). BF. 2494 ne fa solo un accenno senza indicare i nomi dei destinatari. Cfr. W. HAGEMANN, *La nuova edizione del registro di Federico II*, in *Atti del Convegno di Studi Federiciani*, Palermo 1952, pp. 315-336; W. HEUPEL, *Schriftuntersuchungen zur Registerführung in der Kanzlei Kaiser Friedrichs II.*, in «*Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken*», 46, 1966, pp. 1-90.

tamente come l'abbreviazione di certi formulari fissi quali titolo e clausole.¹⁶ L'importanza quantitativa di questo patrimonio di materiale documentario — poco idoneo a fini di falsificazione (benché un caso di falso sia documentabile perfino nel Registro!) — dovrebbe risultare sufficientemente chiara da quanto già detto.¹⁷

Accanto al frammento del Registro sono da ricordare anche gli *Excerpta Massiliensia*, estratti da entrambe le serie dei Registri svevi (per il periodo tra il 1231 e il 1248), che contengono oltre 200 documenti non traditi altrove.¹⁸ Il fatto che questa raccolta di atti dell'amministrazione sveva sia stata composta in età angioina, testimonia del permanente interesse nei confronti della prassi amministrativa sveva e dell'adozione, da parte degli Angiò, di tale tradizione; non diversamente dagli *Statuta officiorum* (giuramenti e altro) traditi in atti angioini;¹⁹ ed anche la trasmissione dell'ordinamento della cancelleria di Federico II in una raccolta angioina non è un fatto di interesse puramente stilistico e antiquario — come modello stilistico sarebbero assai più idonee le diverse redazioni delle lettere di Pier delle Vigne! Tra i temi degli *Excerpta Massiliensia* rientrano: a) questioni inerenti al diritto feudale, per es. assicurazioni,²⁰ sovvenzioni (*adiutorium*),²¹ licenze di matrimonio,²² restituzione di villani fuggiti,²³ l'idoneità del signore feudale,²⁴ problemi di successione;²⁵ b) questioni della prassi amministrativa e fiscale, per es. imposizione di collette,²⁶ nomine di funzionari,²⁷ mandati di pagamento,²⁸ amministrazione di beni ecclesiastici vacanti,²⁹ concessioni di indigenato,³⁰ problemi di monopolio;³¹ c) questioni a carattere giurisdizionale, per es. conferma di una sentenza

¹⁶ R. VON HECKEL, *Das päpstliche und sizilische Registerwesen*, in «Archiv für Urkundenforschung», 1, 1908, pp. 371-510; H. NIESE, *Über die Register Friedrichs II.*, in «Archiv für Urkundenforschung», 5, 1914, pp. 1-20; E. STHAMER, *Studien über die sizilischen Register Friedrichs II.*, 1.-3. Mitteilung, in *Sitzungsberichte der Preussischen Akademie der Wissenschaften, phil.-hist. Klasse*, Berlin 1920, pp. 584 ss.; 1925, pp. 168-178; 1930, pp. 78-96; H. ZATSCHKE, *Studien zur mittelalterlichen Urkundenlehre. Konzept, Register und Briefsammlung*, Brünn 1929 (ristampa Aalen 1974); J. MAZZOLENTI, *La registrazione dei documenti nelle cancellerie meridionali dall'epoca sveva all'epoca viceregnale*, Napoli 1971; O. HAGENEDER, *Die päpstlichen Register des 13. und 14. Jahrhunderts*, in «Annali della scuola speciale», cit. (nota 7), 12, 1972, pp. 45-76.

¹⁷ Cfr. STHAMER, *Studien*, cit., 1925, pp. 170-176.

¹⁸ WA I, pp. 599-720; cfr. SCHALLER, *Kanzlei und Hofkapelle*, cit. (supra, nota 5), pp. 88 ss.; H. ENZENSBERGER, *La struttura del potere nel regno: corte, uffici, cancelleria, in Potere, società e popolo nell'età sveva*, Bari 1985, pp. 49-69, in particolare 51s.

¹⁹ WA I, pp. 731-784.

²⁰ WA I, 609, n. 771; 623, nn. 800, 801; 629, n. 810. Cfr. LA III.18. Per tutti i rinvii alla codificazione federiciana cfr. H. DILCHER, *Die sizilische Gesetzgebung Kaiser Friedrichs II.*, Köln-Wien 1975.

²¹ WA I, 637, n. 821; 638, n. 824; 642, n. 831; 654, n. 849; 665, n. 872; cfr. LA III.20.

²² WA I, 642, n. 830; 654, n. 850; 665, n. 871; 676s., n. 890; 684, n. 906; 685, n. 907. Cfr. LA III.17 e 23; ENZENSBERGER, *Struttura del potere*, cit., p. 56.

²³ WA I, 628, n. 807; 643, n. 834 in deroga a LA III.6.

²⁴ WA I, 652, n. 847.

²⁵ WA I, 680, n. 895; 628, n. 808; 643, n. 833; 683, n. 904.

²⁶ WA I, 630 ss., nn. 811, 812.

²⁷ WA I, 606, n. 764; 646, n. 840.

²⁸ WA I, 609, n. 772; 645, n. 838.

²⁹ WA I, 697-699, n. 921 (BF. 3674); cfr. F.G. SAVAGNONE, *Mandati inediti di Federico II per la interpretazione ed esecuzione di costituzioni*, in «Annali del Seminario Giuridico della R. Università di Palermo», 6, 1920, pp. 305-370, qui pp. 332 ss.; A. SCHÜTZ, *Eine unbekannt Quelle zur Gesetzgebung Kaiser Friedrichs II. im Königreich Sizilien*, in «Deutsches Archiv», 30, 1974, pp. 25-55, in particolare pp. 36 ss.

³⁰ WA I, 664, n. 869; 883, n. 902; cfr. LA III.23,2.

³¹ WA I, 609, n. 773; 614, n. 819; cfr. LA I.89.

a favore del fisco con derogazione del termine di tre anni per il ricorso stabilito nelle Cost. di Melfi III 39,³² contumacia,³³ nomina di un alto commissario,³⁴ deposizione di un giudice perché non proveniente dal demanio;³⁵ d) problemi di politica ecclesiastica, per es. nomina del notaio Gualtiero di Cosenza a vescovo di Nicastro,³⁶ legittimazione di figli di preti,³⁷ *assicuratio* per il vescovo di Nicastro³⁸ e questioni inerenti al notariato, per es. la regolamentazione dei diritti notarili, dove per la Sicilia sembra essere stata autorizzata una tassa più alta che nel resto del regno,³⁹ la deposizione di un notaio per scarsa idoneità, relativa però non ad eventuali carenze di qualificazione professionale bensì alla macchia di una nascita illegittima non seguita da legittimazione.⁴⁰ Significativo è il fatto che la maggior parte di questi mandati e scritti faccia esplicito riferimento alle leggi: *iuxta sacram constitutionem* e simili. Con ciò essi testimoniano al tempo stesso l'impiego della codificazione nella prassi cancelleresca. Spesso anche la formulazione del mandato è modellata sul testo della legge.⁴¹

Qui bisogna subito osservare che, almeno in età normanna, è documentabile la pubblicazione in forma di mandato⁴² e soltanto in un secondo tempo, passando attraverso le raccolte di formule e di registri, il testo perviene alla compilazione legislativa, oggi perduta, di Guglielmo II⁴³ e da essa al *Liber Augustalis* di Federico II. La utilizzazione pratica del testo legislativo si incontra anche nelle formule della Magna Curia; cito qualche esempio: revoca dei feudi,⁴⁴ restituzione di villani,⁴⁵ una citazione in un affare d'usura,⁴⁶ querele di chiese di fronte al tribunale laico in questioni patrimoniali,⁴⁷ violazione di un divieto imperiale di esportazione, notificato, a quanto sembra, in forma di mandato,⁴⁸ come pure una singolare querele *de insultu*: il querelante, aggredito sulla

³² WA I, 633, n. 817.

³³ WA I, 638, n. 825; cfr. LA II.3 e 4.

³⁴ WA I, 667, n. 874.

³⁵ WA I, 629, n. 809; cfr. LA I.79.

³⁶ WA I, 663, n. 868. Gualtiero sembra per altro essere rimasto «eletto» per tutta la vita, anche dopo la riassegnazione del suo vescovato; cfr. N. KAMP, *Kirche und Monarchie im staufischen Königreich Sizilien*, vol. II, München 1975, p. 997. La norma relativa delle Costituzioni di Melfi è LA III.31 che risale ai tempi di Guglielmo II.

³⁷ WA I, 639, n. 826; cfr. LA III.28.

³⁸ WA I, 653, n. 848.

³⁹ WA I, 708, n. 932. Cfr. H. DILCHER, *Das Notariat in den Gesetzen des staufischen Siziliens*, in *Tradition und Gegenwart. Festschrift zum 175 jährigen Bestehen eines badischen Notariatsstandes*, herausgegeben von P.J. Schuler, Karlsruhe 1981, pp. 57-72.

⁴⁰ WA I, 710, n. 934; cfr. LA III.60.

⁴¹ BF. 1283 (WA I, p. 197, n. 215) cita alla lettera Ass. Cap. 1. Cfr. anche BF. 1820, 1850, 2089.

⁴² Cfr. ENZENSBERGER, *Documento regio*, cit. (nota 1), p. 117; Id., *Der «böse» un der «gute» Wilhelm. Zur Kirchenpolitik der normannischen Könige von Sizilien nach dem Vertrag von Benevent (1156)*, in «Deutsches Archiv», 36, 1980, pp. 385-432, in particolare pp. 428-430.

⁴³ Cfr. ENZENSBERGER, *Beiträge*, cit., p. 7; Id., *Struttura*, cit., p. 57. Per il confronto immediato tra codificazione normanna e sveva resta utile G.M. MONTI, *Lo stato normanno svevo. Lineamenti e ricerche*, Trani 1945, pp. 114-184.

⁴⁴ WA I, 726, n. 971; cfr. LA III.5.

⁴⁵ WA I, 728, n. 978; cfr. LA III.6 e 9.

⁴⁶ WA I, 726, n. 969; cfr. LA I.6.2.

⁴⁷ WA I, 725, n. 966; cfr. LA I.33.

⁴⁸ WA I, 726, n. 968.

pubblica via dall'accusato con un pugno di uomini armati, aveva ferito quest'ultimo *letaliter* per legittima difesa: ora lo cita anche in giudizio.⁴⁹ In una serie di casi si tratta di un passaggio dalle denunce al processo d'accusa, secondo i canoni classici del diritto processuale romano.⁵⁰

Principi del diritto romano regolano, in linea di massima, anche le disposizioni sul delitto di falso, che non si limita certo alle falsificazioni di documenti.⁵¹ Federico II fece accogliere nel *Liber Augustalis*⁵² tutte le disposizioni in materia emesse da Ruggero II e contenute nelle Assise di Ariano, prime fra tutte le norme relative alla falsificazione di diplomi reali: il reato è costituito sia dall'interpolazione (*mutat*), sia dal falso totale (*quas ipse scripsit*) munito di sigillo autentico (*noto sigillo subsignat*), per cui è prevista la pena di morte. Questa, naturalmente, è la conseguenza di una concezione secondo cui nel falso si configura una forma parallela al delitto di lesa maestà.

Lo stesso vale per la coniazione di monete false, mentre chi si era reso colpevole di contraffazione di denaro già coniato era lasciato con tutto il patrimonio alla totale mercè della Curia (*mercedi curie*), in altre parole condannato alla servitù per debiti.⁵³ La *pena falsi* era stabilita anche per falsa testimonianza, nonché distribuzione, sottrazione o interpolazione di testamenti e documenti pubblici,⁵⁴ mentre chi avesse eliminato il testamento paterno ai fini di una successione intestata veniva escluso dall'eredità.⁵⁵ Per l'impiego di strumenti falsi veniva punito soltanto chi avesse agito con premeditazione — anche in questo caso si accoglie una norma del diritto romano.⁵⁶ Ciò vale anche per il criterio di assegnazione della pena secondo la *qualitas personae*,⁵⁷ un principio che viene applicato anche al reato di vituperio a pubblico ufficiale.⁵⁸

Colpisce per altro che le norme procedurali impartite nell'Ass. Vat. 22, contenenti un catalogo — se pure non particolarmente dettagliato — dei criteri di giudizio, non siano state accolte nella redazione del *Liber Augustalis*.⁵⁹ Ciò è tanto più singolare in quanto l'esame dei documenti presentati è attestato già in età normanna,⁶⁰ e nella *re-signatio privilegiorum* di Federico II esso costituiva una parte essenziale dell'intero provvedimento.⁶¹ Ruggero II aveva stabilito che, *ubi questio falsi inciderit*, l'indagine andasse condotta con particolare accuratezza e dovesse orientarsi su argomenti, testimoni, collazione di documenti (*collatione scripturarum*) e ogni altra traccia di verità.

⁴⁹ WA I, 727, n. 973; cfr. LA I.10 ss.

⁵⁰ Cfr. F. ZECHBAUER, *Das mittelalterliche Strafrecht Siziliens*, Berlin 1908, pp. 168 ss.; C.U. SCHMINCK, *Crimen laesae maiestatis*, Aalen 1970, pp. 103 ss.

⁵¹ P. HERDE, *Römisches und kanonisches Recht bei der Verfolgung des Fälschungsdelikts im Mittelalter*, in «Traditio», 21, 1965, pp. 291-362; *Fälschungen im Mittelalter*, 5 voll. Hannover 1988.

⁵² LA III.61-68.

⁵³ Ass. Vat. 21,2, ed. Monti, p. 133.

⁵⁴ Ass. Vat. 23,2; 24,1, ed. Monti, pp. 134 ss.

⁵⁵ Ass. Vat. 24,2, ed. Monti, p. 135.

⁵⁶ Ass. Vat. 23,1, ed. Monti, p. 134.

⁵⁷ Ass. Vat. 25,1, ed. Monti, p. 135: *qualitas personae gravat et alleviat poenam falsi* = LA III.68.

⁵⁸ Ass. Vat. 35, ed. Monti, pp. 150 s. = LA III.40. Dilcher non ha commentato questo fatto.

⁵⁹ Ed. Monti, pp. 133 ss.

⁶⁰ Cfr. ENZENSBERGER, *Documento regio*, cit., p. 125.

⁶¹ ENZENSBERGER, *Documento regio*, cit., p. 106; Id., *Struttura del potere*, cit., pp. 53 ss.

Benché non sia in grado di offrire una spiegazione esauriente ritengo però che qui la conoscenza del diritto canonico, che in questi casi poggia ampiamente sul fondamento del diritto romano, abbia indotto i giuristi di Federico a rinunciare a questa normativa poco precisa, senza tuttavia andare tanto oltre da accogliere formulazioni delle raccolte di decretali. Dopo che già alcuni dei suoi predecessori avevano preso posizione sul problema,⁶² Innocenzo III, partendo da un certo numero di casi concreti, emanò, in diverse decretali, una serie di norme dettagliate concernenti il reato di falso. Il catalogo dei criteri per la determinazione dell'autenticità, in grado di reggere anche a esigenze moderne e pienamente concorde col nuovo metodo diplomatico, fu definito dal papa il 4 settembre 1198 in uno scritto all'arcivescovo e al capitolo di Milano e più volte rievocato in seguito. In esso si rilevava, tra l'altro, il significato di minimi particolari stilistici come le allocuzioni *fratres* oppure *fili* nella Salutatio.⁶³

Elementi generali di giudizio erano dunque: *modus dictaminis*, cioè l'analisi degli elementi intrinseci per quanto corrispondenti allo stile coevo ed usuale nella cancelleria, accompagnata dallo studio degli elementi estrinseci quali la scrittura (*forma scripturae*), la materia scrittoria (*qualitas chartae*), l'applicazione del sigillo (*adiunctio sigilli*) e la figura in esso contenuta (*collatio bullae*). Nel 1252, Innocenzo IV raccomandò tramite una enciclica a tutti i destinatari di confrontare le bolle dei diplomi papali con quella dell'enciclica poiché il tipario col verso degli apostoli era stato rifatto per logoramento del vecchio.⁶⁴ Una misura analoga aveva già impiegato Federico II nel 1248, da quando il sigillo del *regnum Siciliae* era caduto in mano ai nemici in occasione della sconfitta di Parma. Per questo motivo l'imperatore comunicò — tra l'altro al comune di Palermo — che, fino al completo rifacimento, il sigillo dell'impero sarebbe stato utilizzato temporaneamente anche per i documenti riguardanti gli affari siciliani.⁶⁵

Qui sono ancora da prendere in considerazione alcune disposizioni sull'invalidità di documenti autentici contenute nel libro II delle Costituzioni di Melfi. La prima (II, 27) è una prescrizione di re Guglielmo (a mio parere Guglielmo I) che dichiara nulli trattati, donazioni e concessioni qualora nel documento ricorra il nome del nemico, traditore o *invasoris regni*, e ne ordina la destinazione al rogo (*rogo destinentur*).⁶⁶

Nella cost. II 28 Federico II ordina che documenti, contenenti i nomi di *proditores* o *invasores*, vengano riscritti entro un anno con menzione del nome dell'Imperatore. La disposizione è valida anche per documenti redatti in scrittura illeggibile, vale a dire la scrittura curiale dei notai di Napoli, Amalfi e Sorrento, come risulta espressamente

⁶² Celestino III raccomandava come metodo d'indagine la collazione delle bolle e l'esame dello stile: II Comp. 5.9.3.

⁶³ P. 365 = III Comp. 5.11.2 = X 5.20.5; P. 1184 = III Comp. 5.11.3 = X 5.20.6. Il tema viene anche trattato nei manuali dei notai, p. es. E. WINKELMANN, *Sizilische und päpstliche Kanzleiordnungen und Kanzlei-gebräuche des XIII. Jahrhunderts*, Innsbruck 1880, pp. 22 ss.

⁶⁴ E. BERGER, *Les registres d'Innocent IV*, 4 voll., Paris 1884-1921, n. 6772; cfr. P. HERDE, *Beiträge zum päpstlichen Kanzlei- und Urkundenwesen im dreizehnten Jahrhundert*, Kallmünz 1967², pp. 81 ss.

⁶⁵ WA I, pp. 345 s., n. 397, 398 dal Codice Fitalia della Società di Storia Patria di Palermo.

⁶⁶ LA II, 27; cfr. ENZENSBERGER, *Documento regio*, cit., p. 110.

dal testo della costituzione.⁶⁷ La supposizione del Dilcher⁶⁸ che la norma riguardasse documenti in lingua araba ed ebraica e, in misura minore, anche in lingua greca, mostra ancora una volta la necessità sul piano metodologico di confrontare le norme contenute nelle codificazioni della legge con la prassi reale, per evitare di prendere abbagli nell'interpretazione storica. Norme relative ai diplomi in genere vanno dunque interpretate alla luce del confronto con aspetto, struttura e contenuto dei diplomi stessi, verificabile con la consultazione sistematica del materiale edito ed inedito. Questa norma contro la scrittura curiale non portò tuttavia all'abolizione totale di essa, che scomparve del tutto soltanto nel XIV secolo.⁶⁹

Per quanto riguarda la normativa sulla leggibilità della scrittura, la costituzione II 28, a mio parere, non è altro che una novella del passo relativo di I 80, che regolamentava la produzione del documento notarile, dal momento che riduce il termine ivi previsto per la nuova redazione del documento da due ad un solo anno.⁷⁰ La datazione della novella richiede come distanza minima il termine di due anni previsto nella norma che qui viene ribadita; dal momento che vengono nominati anche *proditores*, diventa possibile collocare la novella nel contesto della crisi dell'anno 1246, dopo la deposizione da parte del papa e la consecutiva congiura di consiglieri fidatissimi; io proporrei la data della dieta di Barletta nell'ottobre 1246. Caravale, che di recente ha discusso le norme di Federico II relative al notariato, non si è, purtroppo, pronunciato sulla relazione temporale tra queste due costituzioni.⁷¹ L'obbligo di apporre la menzione dell'imperatore nei documenti si può far risalire fino a una disposizione di Giustiniiano.⁷² Il riproporre i cambiamenti delle dominazioni politiche anche nei documenti ha una lunghissima tradizione nell'Italia meridionale, a partire dal trattato di pace tra Carlomagno e Grimoaldo di Benevento, in cui i Longobardi vennero obbligati ad indicare il nome dei re dei Franchi nella datazione dei documenti.⁷³ E per secoli i mutamenti della situazione politica si riflettono in modo assai più evidente nei documenti meridionali che non nella cronachistica, in particolare nel periodo della creazione dello stato «unitario» normanno. Persino nel dibattito accesi tra i canonisti sui criteri d'au-

⁶⁷ LA II, 28: *secundum aliquorum consuetudinem locorum per litteram illegibilem et non communem...*; cfr. DILCHER, *Gesetzgebung*, cit., p. 501.

⁶⁸ DILCHER, *Gesetzgebung*, cit., p. 336. LA I, 80: *scribendi modo, qui in civitate Neapolis, ducatu Amalfiae ac Surrenti hactenus servabatur, omnino sublato.*

⁶⁹ Cfr. T. COLAMARCO, *Le pergamene in curialesca napoletana dell'Archivio di Montevergine*, Montevergine 1985, pp. 10 s.

⁷⁰ LA I, 80: *... infra biennium ... ad communem litteraturam redigantur*; LA II, 28: *... usque ad annum a die insinuationis constitutionum nostrarum declarari et renovari decernimus ac appositione nostri nominis de cetero roborari*. Casi di applicazione della norma: a Campagna la scrittura beneventana dei documenti notarili, dopo il 1232, fu sostituita da una minuscola gotica, cfr. C. CARLONE-F. MOTTOLA, *I registi delle pergamene dell'abbazia di S. Maria Nova di Calli (1098-1513)*, Salerno 1981, pp. XLII. Documenti riscritti perché contenevano nomi di *proditores*, tutti eseguiti nell'agosto del 1232 (*ibid.*, Nr. 258-274).

⁷¹ M. CARVALE, *La legislazione del regno di Sicilia sul notariato durante il medio evo*, in *Per una storia del notariato meridionale (Studi storici sul notariato italiano VI)*, Roma 1982, pp. 95-176.

⁷² Nov. 47,1; cfr. H. BRESSLAU, *Handbuch der Urkundenlehre*, vol. II, Berlin 1931², pp. 393 ss.

⁷³ ERCHEMPERTO, cap. 4, ed. G. Waitz, *MHG, Scriptores rerum Langobardicarum*, Hannover 1878, p. 236.

tenticità dei documenti, la datazione che indichi anche il sovrano ha avuto la sua importanza: Goffredo di Trani, che accanto ai privilegi papali tratta anche lo strumento pubblico, elenca tra i requisiti per un documento autentico l'indicazione del nome dell'imperatore, degli anni di regno di esso e dei magistrati (per quanto riguarda la costituzione dei comuni italiani): *item suspectum est instrumentum publicum, si non sit in eo nomen imperatoris...*⁷⁴ Su questo punto il pugliese Goffredo, che per un breve periodo fu anche professore allo studio di Napoli, non sarà stato del tutto immemore delle sue esperienze meridionali.⁷⁵

Nessun problema di rilievo invece per la costituzione che prevede la invalidità di quei privilegi antichi,⁷⁶ in particolare di Enrico VI e Costanza, ma anche di quelle concessioni di Federico II stesso, emesse prima dell'anno 1220, che contravvenendo all'assisa di Capua 15 non erano stati presentati per il rinnovo. Nella stessa costituzione furono anche revocati tutti i diplomi emessi a nome dell'imperatore o del suo vicario nel periodo intercorso tra l'assenza imperiale dovuta alla crociata e la festa della purificazione della Vergine (2 febbraio). L'anno probabile è il 1230, quando la situazione politico-militare del regno era nuovamente sotto controllo, benché la pace con Gregorio IX non fosse ancora firmata. Con ciò, la norma sarebbe da datare un anno prima della pubblicazione delle costituzioni di Melfi (giugno 1231).

Una trovata autonoma del legislatore svevo è la sanzione prevista: l'uso doloso di questi documenti annullati comportava il pagamento alle casse della camera imperiale del valore estimatario della *concessio* contenuta nel documento.⁷⁷ Di notevole interesse è il riferimento ai diplomi emessi a nome dell'imperatore (*a Nobis*) durante la sua assenza: dovrebbe trattarsi di documenti della reggenza, prassi che conosciamo per gli anni 1236/37 quando l'imperatore soggiornava in Germania.⁷⁸ Per il periodo che ci interessa, a partire dal giugno 1228, non ci è trasmessa documentazione di questo tipo, conosciamo però documenti del vicario imperiale Rainaldo di Spoleto.⁷⁹ Rainaldo venne incarcerato nel maggio 1231, ma nella costituzione II 29 risulta essere ancora un personaggio importante; anche ciò deporrebbe a favore della data 1230. Che sulla base di questa norma siano effettivamente eseguite esecuzioni di documenti con impiego di un formulario analogo a quello della *resignatio*, mi sembra dimostrato da alcuni documenti: cioè quello per Matteo de Calvellis, senza data, ma probabilmente emesso a Foggia, che tuttavia non sarebbe da collocare nel 1221,⁸⁰ come propongono i Regesta Imperii, bensì ad esempio nel maggio 1231, data in cui ci è pervenuto un documento analogo per Cava.⁸¹

⁷⁴ HERDE, *Beiträge, cit.*, p. 109, nota 191.

⁷⁵ HERDE, *Beiträge, cit.*, p. 21; S. KUTTNER, *Canonisti nel mezzogiorno*, in *Scuole, diritto e società nel mezzogiorno medievale d'Italia*, a cura di Manlio Bellomo, vol. II, Catania 1987, pp. 9-23, qui pp. 19-22.

⁷⁶ LA II.29.

⁷⁷ ... *praedictos omnes in tanta aestimatione damnari nostrae camerae applicanda, quanta id, quod concessum fuerat, dignoscitur existitisse*. Cfr. DILCHER, *Gesetzgebung, cit.*, pp. 502 ss.

⁷⁸ BF. 1686, 2122.

⁷⁹ BF.

⁸⁰ BF. 14572. ZINSMAIER, *Nachträge, cit.*, p. 311 lo data dopo il 9 novembre 1225.

⁸¹ BF. 1865; di dubbia autenticità.

In una novella del 1246,⁸² che contiene diverse norme per i tribunali locali in materia di procedura, si prescrive che *in publicis instrumentis* la mano dei giudici e notai scriva la verità. In caso di *falsitas* o *corruptela*, il reo veniva punito con la decapitazione e non più con la perdita della mano, come prescriveva il diritto longobardo. *Corruptela* va interpretata, a mio parere, come «interpolazione». Forse si potrebbe anche pensare semplicemente a passi scorretti, dal momento che negli scritti dei giuristi sulla validità di documenti, per questo periodo soprattutto nell'ambito della cancelleria papale, la scorrettezza, sia nella scrittura, sia nello stile e nella grammatica, costituiva un difetto che metteva in forse la validità del documento stesso. Poiché gli errori non si potevano evitare del tutto, si tentò assai presto di stabilire almeno delle regole fisse per la correzione (per es. tramite rasure o altro) che potessero servire da criterio di giudizio. Per lo strumento notarile si stabilì che il notaio enumerasse in fondo al documento i passi scorretti e aggiungesse eventuali correzioni o autenticasse la validità delle correzioni nel testo.⁸³ Quali relazioni vi siano tra queste norme giuridiche puntuali, la prassi e la dottrina è a mio parere una ricerca ancora da fare. Il notariato, l'*ars notariae*, costituiva già all'inizio del XIII secolo materia d'insegnamento nell'università. Su questo tema esistono già numerosi studi, benché la prassi, forse a causa della grande quantità di documenti trasmessici, sia ancora poco studiata.⁸⁴

Le codificazioni non costituiscono tuttavia uno strumento primario di lavoro per il funzionario di cancelleria, non almeno in quanto scrittore di documenti. Ciò non toglie che in certi documenti la normativa giuridica rivesta un ruolo particolare, e d'altra parte il rapporto codificazione-documento risulta evidente se si considera da un lato il fatto che all'esecuzione di determinati documenti si giunge in seguito a precise disposizioni (per es. *resignatio*), dall'altro che una parte della normativa accolta più tardi nelle codificazioni era stata pubblicata in un primo tempo in forma di mandato per un concreto caso particolare o per una serie di casi. Del resto anche l'ordinamento di cancelleria di Federico II non è altro che una costituzione, benché esso non rientri tra le novelle che nella redazione tardo-sveva si aggiunsero al nucleo originario del *Liber Augustalis*. Noi lo conosciamo soprattutto da un manoscritto marsigliese che io definirei, se non proprio un manuale della cancelleria angioina, almeno come manuale della burocrazia angioina, un ulteriore indizio della continuità svevo-angioina.⁸⁵ Il carattere di costituzione risulta ancora più evidente dal formulario (*Forma super expeditione petitionum et litterarum*) che accompagna l'invio a funzionari provinciali di un gruppo di *nove constituciones* da pubblicare e da far rispettare. Si istituisce inoltre un fiduciario che ricopra una funzione analoga a quella del *magister Philippus in curia nostra*. Anche il divieto per i corrieri di esibire procure da parte di privati e di inoltrare suppliche a corte

⁸² LA I.95,3.

⁸³ Esempi CARLONE-MOTTOLA, *I registi*, cit. (nota 70), pp. 286 s., 289 s., 293 s., 296 s., 302 s., 311 s., 313 s.

⁸⁴ H.M. SCHALLER, s.v. *Ars dictaminis*, in *Lexikon des Mittelalters* I, München 1980, pp. 1034-1039; P. WEIMAR, *Ars notariae*, *ibid.*, pp. 1045 s.

⁸⁵ WA I, pp. 736-738; WINKELMANN, *Kanzleiordnungen*, cit. (nota 63), pp. 5-9.

ha il suo corrispondente nell'ordinamento di cancelleria.⁸⁶ Che manuali per la burocrazia contengano di regola le norme pertinenti per la rispettiva istituzione, come pure formule di giuramento, formulari per il testo ed eventualmente anche disposizioni relative alla forma esterna del documento, ci è noto, per il periodo in questione, soprattutto da esempi della cancelleria papale.⁸⁷ Per l'età normanno-sveva disponiamo soltanto di alcune informazioni non però di trasmissione diretta, sicché è del tutto superfluo discutere sul carattere più o meno ufficiale di tali materiali. Un sussidio ufficiale era indiscutibilmente il registro, al cui frammento originale abbiamo già accennato.

Tali registrazioni della produzione documentaria di una cancelleria, benché ancora lontane dalla completezza raggiunta in materia da organismi burocratici moderni, risalgono anch'esse alla tradizione tardoromana. Gli esempi più antichi e le raccolte più complete per il medioevo europeo provengono, ancora una volta, dall'ambito della cancelleria papale.⁸⁸ I registri del XII secolo, però, sono andati perduti, esattamente come i registri della cancelleria normanna in Sicilia, la cui esistenza — almeno per quanto riguarda i mandati — è ormai un fatto acquisito.⁸⁹ Personalmente sono convinto che qualche forma di registrazione esistesse anche per i privilegi. Sappiamo però — e per Alessandro III ciò è stato dettagliatamente dimostrato da W. Holtzmann⁹⁰ — che gli studiosi di diritto canonico operanti alla Curia Romana sfruttarono ampiamente i materiali contenuti nei registri del XII secolo per comporre quelle raccolte di documenti papali giuridicamente interessanti e generalmente validi, note come raccolte di decretali (*compilationes antiquae*).⁹¹ Partendo da queste considerazioni dobbiamo chiederci se una procedura analoga non possa essere stata adottata per quelle forme di diritto normanno del periodo dei due Guglielmi confluite nella codificazione sveva, dal momento che il testo lascia ancora intravedere la forma documentaria originale.⁹²

Rimane aperta la questione se tale passaggio sia avvenuto direttamente o attraverso la mediazione di una codificazione normanna testimoniata soltanto indirettamente.⁹³ Altra ipotesi possibile è l'utilizzazione, da parte dei giuristi federiciani, di minute o

⁸⁶ WA I, p. 733 = WINKELMANN, *Kanzleiordnungen*, cit., pp. 4-5; cfr. ENZENSBERGER, *Struttura del potere*, cit., pp. 60 ss.

⁸⁷ M. TANGL, *Die päpstlichen Kanzleiordnungen von 1200-1500*, Innsbruck 1894; P. HERDE, *Audientia litterarum contradictiarum*, 2 voll., Tübingen 1970.

⁸⁸ K.A. FINK, *Das Vatikanische Archiv. Einführung in die Bestände und ihre Erforschung*, Rom 1951², pp. 34 s.; HAGENEDER, *Die päpstlichen Register*, cit. (nota 16); H. DIENER, *Die großen Registerserien im Vatikanischen Archiv (1378-1523). Hinweise und Hilfsmittel zu ihrer Benutzung und Auswertung*, Tübingen 1972.

⁸⁹ ENZENSBERGER, *Documento regio*, cit., pp. 109 s.; Id., *Beiträge*, cit., pp. 76 s.

⁹⁰ W. HOLTZMANN, *Die Register Papst Alexanders III. in den Händen der Kanonisten*, in «Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken», 30, 1941, pp. 20 ss.

⁹¹ Cfr. HAGENEDER, *Register*, cit., pp. 71-74.

⁹² Mancano ovviamente l'*Intitulatio* come nella maggior parte dei registri e la datazione, mentre una *Sanctio* fa parte della struttura essenziale della legge. La mancanza di una *corroboratio* corrisponde anch'essa alle regole cancelleresche normanno-sveve, poiché per la pubblicazione di una legge si ricorse alla forma del mandato indirizzato a una cerchia di destinatari spesso assai vasta e specifica. Cfr. ENZENSBERGER, *Kirchenpolitik*, pp. 428 s.; Id., *Documento regio*, cit., p. 134; Id., *Beiträge*, cit., pp. 143-145, nn. 4-6; cfr. anche LA III.20 (Ass. Cas. 38), I.45, I.67, I.68, III.31, III.54, III.83.

⁹³ Cfr. *supra*, nota 43.

formulari, poiché i mandati di pubblicazione, per es. delle costituzioni di Guglielmo II relative alla giurisdizione sull'adulterio e al foro competente per ecclesiastici in materia di misfatti criminali o di liti patrimoniali mostrano una così ampia concordanza col testo del *Liber Augustalis*.⁹⁴ Una «Vorurkunde» nel senso classico del termine è ovviamente impensabile considerando la diversità dei destinatari e la loro provenienza territoriale. Che alla corte di Federico II non si disponesse di una documentazione scritta sulle leggi normanne, come ha creduto di poter ipotizzare il Menager⁹⁵ sulla base di un mandato ai giustizieri, mi sembra ormai tesi ampiamente confutata.⁹⁶

Sul modo in cui venissero redatti i formulari, e sulla loro disponibilità, non siamo meglio informati né per il periodo normanno né per quello svevo. I formulari costituiscono un indizio per la standardizzazione dell'atto giuridico e del documento relativo; essi avevano quindi la loro ragion d'essere in quegli affari della routine burocratica che richiedevano il disbrigo di numerosissime pratiche più o meno identiche — e questo magari entro un ristretto arco di tempo.⁹⁷ Suppongo che nei casi di un certo rilievo giuridico il responsabile (notaio o chi altro fosse) abbia discusso il suo primo abbozzo con i dirigenti della cancelleria o addirittura, secondo l'importanza della materia, con l'imperatore stesso.⁹⁸ Almeno per un caso, Stahmer ha potuto dimostrare l'intervento personale di Federico nella formulazione stilistica di un documento.⁹⁹ L'ampio uso di formulari, comunque, e la raffinatezza ed omogeneità stilistica dovuta alla diffusione dell'*ars dictaminis* con tutte le conseguenze, riducendo ad un minimo l'individualità dello stile, comportano per la diplomazia una conseguenza spiacevole: il confronto del dettato (*Diktatvergleich*) diventa pressoché impossibile. Inoltre viene a mancare la consuetudine normanna di indicare lo scrittore del documento nella *Corroboratio* dei privilegi, che d'altronde, nei mandati, non era mai stata norma cancelleresca.¹⁰⁰ A ciò si aggiunga che, sotto Federico II, la consuetudine normanna di indicare nei privilegi lo scrittore del documento, non viene più osservata in modo coerente. Tra il 1212 e il 1220, ad esempio, sotto l'influenza tedesca essa scompare del tutto, ma anche dopo il 1220, quando la tradizione siciliana riprende il sopravvento, lo scrittore non viene affatto indicato regolarmente.¹⁰¹ In taluni casi al nome menzionato nel testo non corrisponde la scrittura, quasi che lo scrittore ufficiale venga rappresentato da uno sconosciuto aiutante.

⁹⁴ LA I.45, I.68, III.83; LA III.31; cfr. nota 92.

⁹⁵ L.R. MENAGER, *La législation sud-italienne sous la domination normande*, in *I Normanni e la loro espansione in Europa nell'alto Medioevo*, Spoleto 1969, pp. 484 s.

⁹⁶ WA I, p. 605, n. 761; cfr. ENZENSBERGER, *Struttura del potere*, cit., pp. 56 s.

⁹⁷ V. *infra* con nota 128.

⁹⁸ Cfr. ENZENSBERGER, *Struttura*, cit., pp. 60 s. WINKELMANN, *Kanzleiordnungen*, cit., p. 6: *et, si in responsione facienda requireretur consciencia imperatoris, idem magister proponet in consilio... et quod mandabit, dabitur per eum notariis, ut expediant... Per dominum Philippum capellanum imperialem legentur petitiones coram magistro Petro et magistro Taddeo vel altero eorum, si unus... interesse non potest... in camera, que erit super cancelleria, remotis aliis omnibus.*

⁹⁹ E. STHAMER, *Eigenes Diktat des Herrschers in Briefen der sizilischen Kanzlei des 13. Jahrhunderts*, in *Festschrift für A. Cartellieri*, 1927, pp. 141-158.

¹⁰⁰ Cfr. ENZENSBERGER, *Beiträge*, cit., p. 99.

¹⁰¹ Cfr. ZINSMAIER, *Untersuchungen*, cit. (nota 4); Id., *Kanzleinotare*, cit.

Resta dunque aperto il problema se la menzione del nome sia legata a una questione di competenze o di responsabilità. In considerazione del sistema di retribuzione che Federico II introdusse per tutti i funzionari di qualsiasi livello,¹⁰² è improbabile che possa trattarsi, come nella cancelleria papale, di problemi retributivi. Inoltre il numero dei privilegi regredisce progressivamente, e già in età normanna sono numerosi i mandati senza indicazione del nome. La mancata trasmissione degli originali rende poi impossibile, nella maggior parte dei casi, l'analisi della scrittura.¹⁰³

Anche per l'interpretazione storica del documento l'uso accertato dei formulari non è privo di conseguenze. La constatazione generale che, in un determinato momento storico, una certa circostanza sia fenomeno talmente frequente e generalizzato da consentire l'adozione di testi standard, rende estremamente difficoltosa la valutazione, per il singolo fatto storico, dell'asserzione contenuta nel documento. Anche un numero cospicuo di documenti a favore dello stesso petente non è, quindi, testimonianza di particolare interesse del sovrano nei suoi confronti, bensì delle capacità del petente — in tutti i sensi, compresi i necessari mezzi finanziari! — di partecipare attivamente all'iter burocratico per il rilascio.

Assai più libere stilisticamente, meno personalizzate dei diplomi, sono invece le lettere, circa 700, che la tradizione attribuisce all'imperatore.¹⁰⁴ Rientrano in esse soprattutto i manifesti politici, trasmessi in massima parte negli epistolari, che contengono generalmente materiale autentico — cioè effettivamente spedito e pubblicato — benché, nello spirito dell'*ars dictaminis*, non manchino *fictiones* ed esercizi di stile. Di particolare interesse sono per noi le collezioni che vanno sotto il nome di Pier delle Vigne: certamente non tutti i 477 testi che esse contengono sono effettivamente dovuti alla sua penna, ma manca finora un'edizione critica in grado di rispondere a determinati quesiti.¹⁰⁵ Non sappiamo se — e come — la cancelleria abbia avuto parte nella stesura di tali lettere. Tuttavia non mi sembra ammissibile supporre che proprio l'organismo centrale per la produzione e la spedizione degli scritti di corte — e si pensi soltanto alla quantità necessaria per i manifesti! — potesse essere del tutto estraneo alla redazione delle lettere. Del resto lo stesso Pier delle Vigne è ampiamente documentabile nella cancelleria,¹⁰⁶ in cui dovrebbe esercitare una notevole attività, mentre nessun elemento ci illumina sui particolari relativi alla divisione del lavoro.

Linguisticamente la base dei diplomi di Federico II è costituita dallo stile documentario normanno su cui si innestano elementi di varia provenienza: dalla Curia Romana alla retorica tardo-antica, dalla liturgia cristiana alla scuola stilistica campana. Senza dilungarmi su *distinctiones*, regole grammaticali per l'esordio o il *Cursus* e il ritmo pro-

¹⁰² LA I.57, 60, 62, 63, 65, 71, 73, 74, 75, 86, 87.

¹⁰³ Mandati ancora conservati in forma originale del periodo normanno: D W.I.3, D W.II.47, D.Ta.30.

¹⁰⁴ Cfr. SCHALLER, *Kanzlei und Hofkapelle*, cit., pp. 103 ss.

¹⁰⁵ H.M. SCHALLER, *Zur Entstehung der sogenannten Briefsammlung des Petrus de Vine*, in «Deutsches Archiv», 12, 1956, pp. 114-159.

¹⁰⁶ Cfr. SCHALLER, *Kanzlei und Hofkapelle*, cit., pp. 92 s.; ENZENSBERGER, *Struttura del potere*, cit., pp. 55 s., 60 s.

saico — in parte già eredità normanna —, vorrei sottolineare che anche una serie di espressioni individuate dallo Schaller come terminologia liturgica adattata ai fini della sacralizzazione della maestà imperiale, sono già presenti nelle arenghe normanne.¹⁰⁷ Qui desidero poi aggiungere che, per la cancelleria normanna, non credo affatto all'esistenza di raccolte sussidiarie di arenghe come è stata ipotizzata dal Ladner¹⁰⁸ e dallo Zinsmaier.¹⁰⁹ Anzitutto ritengo la varietà delle arenghe troppo grande in relazione al numero dei documenti — per Guglielmo II 68 tipi su 80 documenti —, in secondo luogo il ripetersi di un'arenga è quasi sempre connesso al ripetersi di altri elementi formulari, vale a dire che l'arenga cambia in rapporto al tipo di documento. Conosciamo inoltre un certo numero di arenghe che fanno esplicito riferimento al caso particolare. Benché non sia ancora possibile valutare con esattezza la situazione sotto Federico II, non sembra tuttavia che la cancelleria sveva abbia fatto uso di arenghe così tipicamente stereotipe nella stessa misura, ad esempio, della coeva cancelleria papale: al contrario essa conserva per i privilegi una certa libertà d'espressione. D'altra parte il numero dei privilegi con arenghe diminuisce progressivamente negli ultimi decenni di Federico, mentre lettere e manifesti ricoprono un ruolo notevole proprio nella fase finale della lotta al papato.

Tra i manuali ufficiali della cancelleria normanna in senso lato sono da annoverare anche i catasti della Dohana (*quaterniones Curiae*), a noi noti soltanto in forma di estratti che vennero pubblicati come documenti.¹¹⁰ Perdurano in essi la lingua e la scrittura araba, che tuttavia non sopravviveranno in tal forma alla fine della dinastia normanna, benché ancora nel 1240 a Palermo scrivani arabi siano attestati al servizio dell'imperatore.¹¹¹

Tracce dell'attività della Dohana incontriamo anche sui documenti, almeno a partire dall'età di Guglielmo I, sotto forma di annotazioni di controllo.¹¹² Lo stesso *Catalogus baronum* rientra a mio parere nel numero dei manuali d'ufficio dell'amministrazione feudale, come dimostrano, in ultima analisi, anche le diverse fasi della sua elaborazione. Relativamente all'assegnazione di feudi e ad altre concessioni con effetto fiscale, al più tardi a partire da Guglielmo I, si eseguivano registrazioni; nel primo caso, probabilmente, in connessione coi catasti fondiari. Analoghe registrazioni, se pure di minore entità, ci sono tradite per l'età sveva.¹¹³

Quasi tutte le notizie sull'organizzazione interna della cancelleria normanna provengono dal *Liber de regno Siciliae* del cosiddetto Ugo Falcando, certamente un perso-

¹⁰⁷ SCHALLER, *Kanzlei und Hofkapelle*, cit., pp. 97 s.; H. ENZESBERGER, *Utilitas regia. Note di storia amministrativa e giuridica e di propaganda politica nell'età dei due Guglielmi*, in *Atti dell'Accademia di scienze, lettere e arti di Palermo*, serie V, vol. I, anno accademico 1981-82, parte seconda: lettere, pp. 23-61.

¹⁰⁸ G. LADNER, *Formularbehefte in der Kanzlei Kaiser Friedrichs II. und die Briefe des Petrus de Vineia*, in «MIÖG Ergänzungsband», 12, 1933, pp. 92-198.

¹⁰⁹ ZINSMAIER, *Reichskanzlei*, cit., p. 140 e *passim*.

¹¹⁰ Cfr. ENZESBERGER, *Documento regio*, cit., pp. 105, 123.

¹¹¹ HB V, pp. 603, 745, 750; cfr. ENZESBERGER, *Struttura del potere*, cit., p. 58.

¹¹² Cfr. ENZESBERGER, *Documento regio*, cit., pp. 123 s. con nota 102.

¹¹³ *Ibid.*, pp. 105, 109, 125.

naggio informatissimo, ma anche una malalingua terribile. L'incremento del lavoro, il personale della cancelleria, la presentazione delle petizioni sono tutti materia del *Liber*, ma Falcando ci informa anche sui tentativi — vani — del cancelliere Stefano di Perche di porre un freno agli abusi di potere dei notai controllandone l'attività tramite un tariffario.¹¹⁴ Di tanto maggiore interesse, dunque, il fatto che almeno una parte delle petizioni e delle richieste di natura giuridica passassero per le mani dei notai, senza tuttavia che il cronista specificasse la distribuzione delle competenze tra notai e tribunale. Altri particolari sulla procedura e sul ruolo del vicescancelliere Matteo ci fornisce una parte della cronaca di S. Bartolomeo di Carpineto.¹¹⁵ Matteo, *magister notarius* alla corte normanna, assolveva — sempre stando al racconto del Falcando — gli stessi compiti che l'ordinamento di cancelleria di Federico II attribuisce a Guglielmo di Tocco: cioè l'accettazione di tutta la corrispondenza in arrivo e la lettura di questa, probabilmente di fronte ai consiglieri e ai familiari. Che in questo caso particolare Matteo venga accusato di aver falsificato le lettere che leggeva, non ha importanza per l'analisi dell'iter burocratico.¹¹⁶

La delega di competenze a diversi funzionari — secondo la materia — si può osservare già per l'età di Guglielmo II. È compito dei familiari sollevare il re dalle questioni d'ordinaria amministrazione, come faranno più tardi Pier delle Vigne e Taddeo di Suessa o Guglielmo di Tocco per l'imperatore. Indizio documentario di questa delega è, a mio parere, una differenza nella *narratio* dei mandati, anzitutto quelli della giurisdizione delegata. Se leggiamo che il petente *maiestati nostre exposuit...* è evidente che egli deve aver presentato la sua querela al re in prima persona.¹¹⁷ In altri casi troviamo *curie nostre exposuit...*: saranno dunque stati i familiari o i funzionari competenti in curia ad ascoltare l'esposto del querelante.¹¹⁸ Un'analogha tendenza a delegare in forma sempre più ampia l'ordinaria amministrazione ad organi subordinati, risulta altresì dal dettato dei corrispondenti mandati di Federico II ed è un fenomeno ben noto anche alla Curia Romana. Non è il caso di soffermarci qui sulla discussione canonistica a proposito della *conscientia* dell'autore di un documento come presupposto per la validità di quest'ultimo.¹¹⁹ Evidentemente coscienti del problema i giuristi dell'imperatore sottolinea-

¹¹⁴ Cfr. ENZENSBERGER, *Documento regio*, cit., pp. 122 s.

¹¹⁵ Ed. Ughelli-Coletti, *Italia sacra*, vol. X, Venezia 1721, p. 371 dell'appendice: *Vocatus igitur dominus abbas ad curiam regio conspectui est presentatus iussusque per Mattheum vicescancellarium, cui sua negotia plene innotuerat, domino regi et genitrici sua negotia exposuit*. Sulla biografia di Matteo cfr. ENZENSBERGER, *Beiträge*, cit., pp. 54-57; Id., *Documento regio*, cit., pp. 120 s.

¹¹⁶ FALCANDUS, ed. Siragusa, p. 101: *Matheus... litteras falsas conscribit imperatoris Alemmanorum adventum certissime continentes easque, velud a remotis regni partibus regi transmissas, coram omnibus evoluit ac recitat; hoc enim ad eius officium pertinebat*. Nell'ordinamento di cancelleria, ed. WA I, p. 736, così si descrive l'attività di Guglielmo: *per G. de Tocco qui statutus est, ut recipiat omnes litteras, que mittuntur domino imperatori, legantur omnes littere supradicte, nisi sit aliquid de secretis domini vel quod tangat eum specialiter vel aliquem de curia sua, quod leget ipsi domino, et lecte distribuentur per eum per notarios expediende*.

¹¹⁷ Così in D W.II.51, 75, 83, 109, 111, 112. D W.II.24: *ante conspectum nostre maiestatis veniens...*

¹¹⁸ D W.II.72, 151.

¹¹⁹ Il sovraccarico amministrativo impediva al papa di prender visione diretta di tutta la corrispondenza, talché Lucio III, evidentemente colto da scrupoli, dichiarò la possibile invalidità anche di rescritti chiaramente autentici in quanto non emessi *ex conscientia*: X 1.3.10. Analogamente si espresse Innocenzo III nella decretale *Licet ad regimen*: X 5.20.5.

rono, nell'ordinamento di cancelleria, che l'iter abbreviato andava seguito solo nei casi semplici, *si in responsione facienda requiretur consciencia imperatoris*, ancor prima di mettere mano alla penna, tuttavia la faccenda doveva venir discussa davanti a Federico.¹²⁰ E si trattò di una semplificazione della procedura cancelleresca quando, nel 1246, in una novella a proposito di permessi di matrimonio si stabilì, per i feudatari più poveri, che in futuro bastasse *litteras curie impetrare, non expectata nostra conscientia*.¹²¹ Nei formulari precedenti a questa data leggiamo infatti nella *narratio: maiestati nostre humiliter supplicant*, in osservanza a LA III 23.¹²²

Non intendo qui dilungarmi sull'ordinamento di cancelleria, a cui abbiamo già ripetutamente accennato, né vi presenterò elenchi dettagliati del personale al servizio di Federico II: purtroppo di alcuni suoi collaboratori non conosciamo neppure il nome!¹²³ Basterà accennare al fatto che dal 1212 al 1220 in Germania i notai della «Reichskanzlei» avevano il sopravvento sugli otto «Siciliani» venuti al seguito di Federico dalla Sicilia. Al momento del ritorno in Italia possiamo ancora documentare due tedeschi che ben presto lasciarono il servizio.¹²⁴ I notai di nuova nomina saranno ora per la maggior parte meridionali, con l'eccezione di Guido di Caravate¹²⁵ e di quel *magister* Henricus, attestato a partire dal 1223, che più tardi diventerà vescovo di Bamberg.¹²⁶ Soltanto nel 1235/37, durante il nuovo soggiorno in Germania, ritroviamo collaboratori tedeschi. Sempre in Germania è attestato per la prima volta Guglielmo di Tocco, dopo il ritorno in Italia forse il notaio più impegnato: senza alcun dubbio un personaggio di spicco, che tuttavia non si rifiutò di scrivere documenti di propria mano anche quando già da tempo rivestiva, all'interno della cancelleria, la particolare carica direttiva descritta nell'ordinamento.¹²⁷

Vediamo ora in conclusione, sulla base di un esempio particolarmente significativo, quale sia lo sviluppo di un formulario dall'atto legislativo fino al diploma vero e proprio. L'assisa di Capua 2 prescriveva di pagare le decime alle chiese secondo l'uso di Guglielmo II e di non lederne diritti e possessi.¹²⁸ Leggi ancora in vigore erano pure l'assisa vaticana 2 sui privilegi ecclesiastici e le costituzioni di Guglielmo II sul foro competente

¹²⁰ WINKELMANN, *Kanzleiordnungen*, cit., p. 6: ... *idem magister proponet in consilio ante pedes nostri culminis*.

¹²¹ BF. 1910; cfr. anche WA I, p. 654, n. 850.

¹²² WA I, p. 642, n. 830.

¹²³ Sul personale cfr. W. HEUPEL, *Der sizilische Großhof unter Kaiser Friedrich II. Eine verwaltungsgeschichtliche Studie* [MGH - Schriften 4], Stuttgart 1940 (ristampa 1959), pp. 30 s.; SCHALLER, *Kanzlei*, cit. (nota 5); ZINSMAIER, *Reichskanzlei*, cit.

¹²⁴ ZINSMAIER, *Reichskanzlei*, cit., p. 143.

¹²⁵ ZINSMAIER, *Reichskanzlei*, cit., p. 146; Id., *Beiträge*, cit. (nota 5), pp. 164 s.; SCHALLER, *Kanzlei und Hofkapelle*, cit., p. 88.

¹²⁶ ZINSMAIER, *Reichskanzlei*, cit., p. 143; Henricus era procuratore dell'imperatore nel processo del vescovo Aldoino di Cefalù: M. GRANÀ, *Il processo di Aldoino, vescovo di Cefalù (1223-1224)*, Palermo 1988, pp. 26 e *passim*.

¹²⁷ Cfr. ZINSMAIER, *Reichskanzlei*, cit., p. 150; WA I, p. 347, n. 399.

¹²⁸ II. *Item precipimus ecclesiis decimas dari iuxta consuetudinem regis Guillelmi, et ut nullus iustitias ecclesiarum detineat et bona eorum invadat.*: Ryccardi de Sancto Germano notarii *Chronica*, a cura di C.A. Garufi [RIS² 7.2], 1938, p. 88.

per chierici e sull'amministrazione dei beni di chiese vacanti.¹²⁹ Disponiamo ora di un originale in data 8 maggio 1222 conservato nell'archivio del Duomo di Bari e recentemente pubblicato dal De Donato:¹³⁰ la *narratio* non indica la chiesa di Bari come petente, leggiamo invece che *ex querela ecclesiarum et clericorum regni nostri* è giunto a conoscenza dell'imperatore di quali piaghe ed abusi siano afflitte le chiese, non ultimo il fatto di essere tratte in giudizio di fronte al tribunale secolare in *civilibus et secularibus*. Alla concretissima lista di querele non fanno tuttavia riscontro ordini concreti dell'imperatore: Federico si limita ad intimare che *omnes libertates et immunitates* dell'età di Guglielmo II vengano integralmente rispettate (*integre conservetis*). Se ciò abbia effettivamente risolto i problemi giurisdizionali resta dubbio, dal momento che proprio questo punto sembra essere stato uno dei temi delle trattative con Gregorio IX nel 1230. Un'anomalia del formulario è la conclusione retorica — quasi un'arena finale — secondo cui quanto più la grazia divina esalti l'imperatore davanti a tutti i principi del mondo, tanto più egli dovrà prodigarsi nella cura e tutela delle chiese. Nei diplomi successivi la *narratio* viene modificata aggiungendo il nome della chiesa richiedente e in modo analogo anche i passi relativi della *dispositio* e la clausola del mandato. Si inserì inoltre un rinvio ai possessi — terra e uomini — tenendo dunque conto dei desideri e delle esperienze del petente.¹³¹

Università di Bamberg

HORST ENZENSBERGER

¹²⁹ LA I.45, 68, III.31; cfr. ENZENSBERGER, *Kirchenpolitik*, cit., pp. 428 s.

¹³⁰ V. DE DONATO, *Aggiunte al Codice diplomatico Barese. Pergamene dell'archivio della Cattedrale*, in «Archivio storico pugliese», 27, 1974, 191-232, qui pp. 227 s., n. 7. Il testo viene riprodotto in appendice.

¹³¹ BF. 1448, 1456, 1470, 1482, 1510, 1551, 1585.

APPENDICE I

MANDATO DI PROTEZIONE REALE

[1222] maggio 8, Melfi

Fredericus Dei gr(ati)a Romanorum imperator semper augustus et rex Sicilie. comitibus, baronibus, magistris iustitiariis, iustitiariis, / magistris camerariis, baiulis, catepanis, commestabulis, iudicibus et universis fidelibus suis per regnum Sicilie constitutis, gr(ati)am / suam et bonam voluntatem. Ex querela ecclesiarum et clericorum regni nostri, nostra nuper serenitas intellexit quod vos eos collectis et / exactionibus, angariis et perangariis, exercitibus et procurationibus, et trabendo in civilibus et secularibus ad iudicium seculare nec non et / aliis multipliciter offenditis et gravatis; quod tanto nostre displicet pietati quanto ecclesias et clericos regni nostri in suis liber/tatibus et rationibus volumus conservari verum, quia eius intuitu per quem feliciter vivimus et regnamus tam ecclesias quam personas ecclesiasticas manutenere volumus et fovere nec pati possumus vel debemus quod a nobis aut officialibus vel ab aliis fidelibus nostris debeant / molestari quas tenemur in propriis libertatibus et honoribus ex commisso nobis regimine conservare, fidelitati vestre, sub pena gratie nostre / districte precipiendo mandamus quatinus, tam ecclesias quam personas ecclesiasticas regni nostri in nullo indebite aggravantes, omnes libertates [et i(m)munitates, quas tempore regis W(illel)mi secundi predecessoris nostri habere consueverunt, eis integre conservetis et in omnibus iustitiis et rationibus suis sic manuteneatis easdem ut in nullo de cetero se sentiant aggravatas et nos devotionem vestram exinde / commendemus. nos enim tanto eas in omnibus volumus protegere et in suis rationibus specialius conservare quanto nos divina cle/mentia pre aliis orbis principibus exaltavit. Data Melfie viij^o. madii decim(e) ind(ictionis).

APPENDICE II

FEDERICO II DÀ INCARICO ALL'ARCIVESCOVO DI SALISBURGO ED AL DUCA D'AUSTRIA DI DECIDERE IN UNA CONTROVERSIA TRA LA BADESSA DEL MONASTERO DI GÖß E IL DUCA DI CARINTHIA. ORIGINALE A VIENNA, HAUS- HOF- UND STAATSARCHIV.

[1228] aprile 18, Barletta

Fridericus Dei gratia Romanorum imperator semper augustus, Ierusalem et Sicilie rex. Dilectis principibus suis venerabili Salisburgensi archiepiscopo et duci Austrie gratiam suam et omne bonum. Querelam venerabilis abbatissae Gossensis monasterii fidelis / nostre accepimus, continentem quod cum monasterium ipsum quosdam ministeriales habeat antiquo et consueto iure, quorum/bona, si sine legitimis heredibus decederent, ad ius et proprietatem ipsius monasterii libere pervenirent, dux Charin/thie quosdam ipsorum ministerialium qui [terr]e sue habitatores ex[istunt] nec non et bona eorum, que taliter / ad prefatum monasterium devolvi debent, contra iustitiam occup[av]it, eos cum bonis predictis eidem / monasterio subtrahendo. Quia igitur monasterium ipsum iure advocatie, quod nobis competit in eodem, speciali tenemur / provisione fovere, devotioni vestre mandamus, quatinus utraque parte presente audiatis causam / [et] eam / fine debito terminetis. Dat. Barpli [XVIII aprilis] prime indictionis.